

**CREDITO AI CONSUMATORI PER IMPORTI FINO A 75.000 EURO****APERTURA DI CREDITO AI CONSUMATORI**
APERTURA DI CREDITO PER I CONSUMATORI A TEMPO INDETERMINATO (Edizione del 04/05/2022)**INFORMAZIONI SULLA BANCA**

Denominazione e Forma Giuridica:	Banca Popolare Pugliese S.C.p.A.
Sede Legale:	73052 Parabita (LE) VIA PROVINCIALE PER MATINO, 5
Sede amministrativa:	73046 MATINO (LE) - VIA LUZZATTI, 8
Capitale sociale al 31.12.2020:	184.195.275,00 EUR
Codice Fiscale e Partita IVA:	02848590754
Indirizzo Internet:	www.bpp.it
Indirizzo email per assistenza Clienti:	digibank.customer@bpp.it
NUMERO VERDE ASSISTENZA CLIENTI:	800 99 14 99
Numero fax:	0833/500198
Numero telefono:	0833/500111
Nr. Iscrizione Albo Banche presso la Banca d'Italia:	5218.3.0
Nr. Iscrizione al Tribunale di Lecce:	17148
Nr. Iscrizione C.C.I.A.A. di Lecce:	176926
Gruppo Bancario di Appartenenza:	Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Popolare Pugliese
Nr. Iscrizione Albo dei Gruppi Bancari:	5262.1

OFFERTA FUORI SEDE

DATI DEL SOGGETTO INCARICATO DELL'OFFERTA FUORI SEDE/A DISTANZA

Nome e Cognome/Ragione Sociale:

Sede (indirizzo):

Numero di Telefono/indirizzo email:

Iscrizione ad Albi

Numero Delibera Iscrizione all'Albo

Qualifica

Elenco dei documenti consegnati in aggiunta al presente Foglio Informativo:

- Rilevazione TEGM
- Guida Arbitrio Bancario Finanziario
- _____

Nome e cognome del Cliente destinatario dell'offerta

Data Firma del Cliente per avvenuta ricezione del presente Foglio Informativo e dei documenti sopra elencati

CHE COS'E' L'APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE

Descrizione	Valore
Apertura di credito in conto corrente ai consumatori - tempo indeterminato	Con l'Apertura di Credito in Conto Corrente la Banca mette a disposizione una somma di denaro da utilizzare in una o più soluzioni, tramite i vari servizi offerti dalla Banca stessa, come ad esempio il prelievo in contanti o l'emissione di assegni, o tramite bonifici o con carta di debito o credito. Importo finanziabile massimo: 75.000,00 Euro a tempo indeterminato: il rientro dell'esposizione potrà avvenire o per volontà del Cliente o per richiesta della Banca nel caso ne ravvisi la necessità, come a seguito di utilizzi anomali o scorretti.

QUANTO PUÒ COSTARE L'APERTURA DI CREDITO

Ipotesi di calcolo del TAEG	Affidamento di 75.000,00 euro con contratto a tempo indeterminato interamente utilizzato. Il calcolo si riferisce a un trimestre.
Importo del fido	75.000,00 Euro
Periodicità di liquidazione degli interessi	DARE E AVERE ANNUALI
Tasso applicato (TAN)	13,00%



Importo interessi	2.437,50 Euro
Importo oneri (0,50% trimestrale sull'importo del fido - calcolo scalare)	375,00 Euro
Costo totale dell'apertura di credito (per il trimestre dell'ipotesi di calcolo)	77.822,50 Euro
TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale): costo totale del credito espresso in percentuale, calcolato su base annua, dell'importo totale del credito. Il TAEG consente al Consumatore di confrontare le varie offerte. Il valore del TAEG calcolato nell'esempio rappresentativo non include eventuali costi di corrispondenza.	15,93% Il TAEG consente al Cliente consumatore di confrontare le varie offerte.
Tasso massimo debitore annuo nominale sulle somme utilizzate	13,00%
Tasso minimo	In caso di tasso indicizzato, nell'ipotesi in cui il parametro di riferimento dovesse assumere valore negativo, il tasso applicato non potrà mai essere inferiore allo spread convenuto

Condizioni in presenza delle quali i costi possono essere modificati

La Banca si riserva la facoltà, qualora sussista un giustificato motivo, di modificare i prezzi e le altre condizioni previste dall'apertura di credito, rispettando, in caso di variazioni sfavorevoli al cliente, le prescrizioni di cui all'art. 118 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e delle relative disposizioni d'attuazione. Qualunque modifica unilaterale deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, all'apertura di credito entro la data prevista per la sua applicazione. In tale caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Nel caso in cui il tasso o le altre condizioni siano determinate con riferimento a specifici parametri oggettivi prescelti dalle parti (es. EURIBOR, BCE) non costituiscono modifica delle condizioni economiche le variazioni conseguenti alle diverse valorizzazioni di tali parametri; queste ultime sono, pertanto, automaticamente applicate e sono indicate al cliente nell'ambito delle ordinarie comunicazioni periodiche previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

FIDI E SCONFINAMENTI	Fidi	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate	13,00%
		Commissione onnicomprensiva di affidamento	0,50% trimestrale sull'importo del fido (calcolo scalare) Commissione calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento
	Sconfinamenti Extra Fido	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate	14,50%
		Commissione di istruttoria veloce	Euro 20,00 È la commissione applicata per svolgere l'istruttoria veloce quando il cliente esegue operazioni che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente. La commissione, se ne ricorrono i presupposti, verrà applicata una sola volta nella giornata. Tale commissione non si applica, per una sola volta per trimestre, nel caso di sconfinamenti che, oltre ad avere una durata non superiore a sette giorni consecutivi, siano inferiori o pari a Euro 500,00
	Costi in caso di ritardo nel pagamento	Costi in caso di ritardo nel pagamento	Per il ritardo nei pagamenti, saranno addebitati al Cliente consumatore interessi di mora del 14,50%, oltre al tasso ordinario. Il tasso degli interessi di mora può essere modificato in presenza delle seguenti condizioni: nessuna.

ALTRI IMPORTANTI ASPETTI LEGALI

Diritto di recesso dal contratto di credito

Il cliente può recedere in ogni momento e senza spese dall'apertura di credito concessa dalla Banca. In tal caso, deve corrispondere alla Banca tutto quanto dovuto per capitale, interessi, spese e commissioni entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso. Il recesso è efficace nei confronti della Banca dal momento in cui questa ne riceve comunicazione, tramite modulo sottoscritto in filiale o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, da inviare alla Filiale della Banca su cui è radicato il rapporto di conto corrente. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso è sospeso con effetto immediato l'utilizzo del credito concesso.

La Banca può recedere dall'apertura di credito concessa ai sensi dell'art. 1845, comma 3, c.c. con preavviso di quindici giorni. Qualora sussista un giustificato motivo - come il verificarsi delle ipotesi previste dall'art. 1186 c.c. - la Banca può senza preavviso recedere dall'apertura di credito concessa, oppure sospendere l'utilizzo o ridurre l'ammontare, dandone tempestiva comunicazione al cliente; la Banca comunica al cliente il recesso dall'apertura di credito concessa, la riduzione dell'ammontare o la sospensione dell'utilizzo con lettera raccomandata. Il recesso determina immediatamente la cessazione della facoltà di utilizzo del credito concesso. In caso di sospensione, il cliente non può compiere alcun utilizzo del credito fino alla data in cui la Banca ne comunichi l'eventuale ripristino.

In caso di riduzione, il Cliente può utilizzare il credito solo entro il nuovo limite; in caso di recesso o di riduzione del credito per giustificato motivo o per giusta causa, il Cliente deve corrispondere alla Banca quanto dovuto entro il termine di quindici giorni dalla data di ricezione della comunicazione della Banca, mentre, in caso di recesso con preavviso di quindici giorni, il cliente deve corrispondere quanto dovuto entro la scadenza di tale preavviso; se alla data di efficacia del recesso, della sospensione o della riduzione, sul conto non vi sia disponibilità sufficiente al pagamento degli assegni di cui alla predetta data non sia ancora scaduto il termine di presentazione, il cliente deve costituire tempestivamente i fondi necessari, anche se gli assegni siano stati emessi prima di tale data.

RECLAMI

Reclami

Il Cliente può presentare reclamo alla Banca, che deve rispondere entro il termine previsto per legge, tramite una richiesta scritta inviata:

- a mezzo raccomandata all'indirizzo "Banca Popolare Pugliese" - Ufficio Reclami - Via Luigi Luzzatti, 8 - 73046 Matino (LE);
- a mezzo fax al numero 0833/500273;
- a mezzo posta elettronica: ufficio.reclami@pec.bpp.it;

Il reclamo può essere anche consegnato alla Filiale della Banca presso cui viene intrattenuto il rapporto (che provvede a rilasciare ricevuta).

Il cliente, qualora sia rimasto insoddisfatto dal ricorso all'Ufficio reclami (perché non ha avuto risposta entro il termine previsto per legge, perché la risposta è stata, in tutto o in parte, negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita dalla Banca), può:

- presentare un ricorso all'**Arbitro Bancario Finanziario** (ABF): per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure chiedere alla Banca il relativo regolamento disponibile presso le Filiali e sul sito www.bpp.it ovvero:

- attivare il procedimento di conciliazione presso il **Conciliatore Bancario Finanziario** - Associazione per la soluzione delle controversie Bancarie, finanziarie e societarie - ADR con sede in Roma, Via delle Botteghe Oscure n. 54 (telefono 06-674821 - fax 06-67482250 - e-mail: associazione@conciliatorebancario.it), in quanto organismo specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. L'Organismo può essere attivato sia dalla Banca sia dal Cliente e, se quest'ultimo riveste la qualifica di "Consumatore", la conciliazione dovrà avere luogo presso la sede dell'Organismo più vicina alla residenza o al domicilio del Cliente stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito e presso tutte le Filiali della Banca.

Il ricorso preventivo ai suddetti soggetti costituisce tentativo di conciliazione e quindi - in quanto stabilito dalla legge - **condizione di procedibilità** della successiva azione davanti all'Autorità Giudiziaria.

Maggiori indicazioni sono nella Guida ABF, la quale si compone delle sezioni "L'ABF in parole semplici" e la "Guida all'utilizzo del Portale ABF" corredata dai vari moduli necessari per la presentazione del ricorso. Tali guide sono a disposizione della clientela presso le Filiali della Banca e sul sito www.bpp.it e/o sul sito internet dell'ABF.

Consultazione di una banca dati

Se il Finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato una banca dati, il consumatore ha il diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione. Il consumatore non ha questo diritto, se comunicare tale informazione è vietato dalla normativa comunitaria o è contrario all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.

Al fine di gestire le tue spese in modo responsabile, la Banca Popolare Pugliese ti ricorda, prima di sottoscrivere il contratto, di prendere visione di tutte le condizioni economiche e contrattuali, facendo riferimento alle Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori a disposizione presso tutte le filiali della Banca.